



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2114**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

Il giorno **27 Novembre 2015** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**CARLO DALDOSS  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
LUCA ZENI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI  
MICHELE DALLAPICCOLA  
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La modifica all'ordinamento finanziario statutario recata dalla legge n. 190/2014, che ha recepito i contenuti del cosiddetto “Patto di garanzia” - siglato il 15 ottobre 2014 tra la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato –, ha introdotto quale elemento innovativo nella regolazione dei rapporti finanziari tra le predette autonomie del Trentino-Alto Adige e lo Stato, il riferimento al sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province, dagli enti locali, dai relativi enti e organismi strumentali, pubblici e privati, dalle aziende sanitarie, dalle Università, dalle Camere di Commercio e dagli altri organismi ad ordinamento regionale e provinciale finanziati in via ordinaria dalla Regione e dalle Province.

Il predetto modello prevede che gli enti del sistema territoriale di ciascuna Provincia garantiscano un concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza pubblica, concorso quantificato nell'ambito del Patto di garanzia recepito dalla predetta Legge n. 190/2014, che ha individuato anche i criteri per il relativo aggiornamento. Si tratta di una forma di responsabilità solidale del sistema territoriale provinciale integrato verso lo Stato nell'ambito del quale la Provincia assume il ruolo di garante.

In tale contesto il comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto prevede una clausola di esaustività riguardo agli oneri posti a carico del sistema territoriale integrato che sottrae gli enti che lo compongono alle disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti e riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal nuovo ordinamento finanziario statutario. Peraltro, la clausola di esaustività trova applicazione in quanto la Provincia adotta per sé e per gli altri enti del sistema autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa idonee ad assicurare, con riferimento al sistema medesimo, il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche previsto a livello nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. In merito, il “Patto di garanzia” ha confermato, rafforzandolo, un modello già introdotto nell'ordinamento statutario a seguito dell'Accordo di Milano del 2009 e recepito nell'impianto normativo provinciale con l'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010, che prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali sia per il garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica, che per la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa.

La definizione della manovra di bilancio per il 2016, che garantisce a carico del bilancio della Provincia il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'ordinamento statutario, ha comportato la delineazione di politiche di entrata e di spesa con effetti anche sugli enti del sistema territoriale provinciale integrato e sui comportamenti e sulle scelte gestionali degli stessi, finalizzate al perseguimento del predetto obiettivo. Tale processo ha peraltro tenuto conto anche delle *mission* degli enti e degli obiettivi strategici della manovra.

La manovra prevede in particolare il rafforzamento delle azioni volte alla riorganizzazione degli enti del sistema pubblico provinciale, in considerazione, da un lato, dell'impatto sulla produttività dell'economia locale che deriva dall'efficientamento

dell'amministrazione pubblica, dall'altro, della necessità di conseguire risparmi di spesa da dirottare verso gli interventi strategici per la crescita e lo sviluppo del territorio oltre che per la salvaguardia degli elevati livelli di coesione sociale e territoriale raggiunti.

In particolare la manovra ha delineato misure per la razionalizzazione e l'efficientamento del sistema pubblico provinciale che interessano specificatamente gli enti strumentali.

Per quanto riguarda le società il riferimento è, in particolare, alla prosecuzione del processo di riassetto delle stesse, secondo le linee guida approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1909 del 2 novembre 2015 - informate a principi di aggregazione per "poli" specializzati o tematici, di specializzazione, di dismissione di rami di attività in aree già aperte al mercato -, al consolidamento del Centro di Servizi Condivisi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 147 del 9 febbraio 2015, la cui operatività potrà essere estesa anche ad altri enti strumentali, al processo per conseguire l'omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale, che coinvolge anche il personale delle fondazioni diverse da quelle della ricerca, attraverso un contratto unico di primo livello.

A valle del processo di riorganizzazione, obiettivo della Giunta provinciale è l'individuazione di adeguati indicatori di performance, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società; obiettivi il cui perseguimento dovrà essere puntualmente monitorato e in ordine ai quali dovrà essere implementato un idoneo meccanismo di responsabilizzazione. Al riguardo è previsto il coinvolgimento del Centro di Servizi Condivisi, che fornirà il supporto necessario sia in sede di individuazione degli indicatori che di monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi da parte delle società.

Per quanto attiene alle Fondazioni della ricerca obiettivo prioritario individuato in sede di manovra è il perseguimento di sinergie operative, nello specifico attraverso la realizzazione di un centro unico di servizi tecnico-amministrativi. Ulteriore obiettivo prioritario di tutte le fondazioni, tenuto conto del quadro delle dotazioni finanziarie previsto dal bilancio provinciale, è rappresentato dal miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterne alla Provincia. Per le fondazioni diverse dalla ricerca è prevista altresì la graduale estensione di servizi afferenti la gestione amministrativo-contabile da parte del Centro Servizi Condivisi. Anche per le fondazioni la Giunta intende procedere all'individuazione di indicatori funzionali all'assegnazione di obiettivi di performance misurabili e condivisi oggetto di verifica e monitoraggio.

Per gli enti pubblici strumentali la manovra mira alla realizzazione di gestioni associate di servizi. Al riguardo rilievo assume il progetto di gestione associata dei servizi tecnico amministrativi dei musei provinciali. Con riferimento ai medesimi enti ulteriore traguardo è rappresentato dall'esternalizzazione di servizi di supporto all'attività culturale.

Si evidenzia che a tali enti, oltre che alle agenzie e alla Provincia medesima, dal 2016 si applicherà la nuova disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci in corso di approvazione con apposito disegno di legge provinciale.

Fino alla conclusione dei processi sopra illustrati, dai quali sono attesi significativi risultati in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, tenuto conto del quadro finanziario statutario in precedenza rappresentato, risulta necessario per la Provincia

confermare nei confronti degli enti strumentali, oltre che delle agenzie, misure di razionalizzazione e contenimento della spesa così come previsto dal comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto.

Al riguardo, in attesa, da un lato, dell'individuazione per le società e per le fondazioni di obiettivi finanziari ed economici di carattere generale, che potranno essere perseguiti attraverso azioni individuate autonomamente dalle stesse e, dall'altro dell'entrata a regime per le agenzie e gli enti pubblici strumentali della disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci, per il 2016, si propone di confermare la definizione di misure che attengono a singole voci di spesa.

Le direttive proposte, peraltro, come negli anni precedenti, attengono anche ad ulteriori aspetti previsti dalla disciplina provinciale di riferimento dei singoli comparti. In particolare per quanto riguarda le agenzie e gli enti pubblici strumentali l'articolo 7, commi 1 e 2 della legge provinciale L.P. n. 4/2004, prevede l'emanazione di direttive che attengono in via generale alla formazione dei bilanci di previsione, mentre relativamente alle fondazioni e alle società controllate il comma 11 bis del medesimo articolo dispone l'adozione di direttive afferenti l'impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Le medesime disposizioni normative estendono inoltre l'oggetto delle direttive anche ad aspetti gestionali aventi riflessi finanziari.

Per le società controllate il riferimento va anche all'articolo 18 della legge provinciale n. 1/2005 il quale prevede la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo" in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel ruolo di capogruppo e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi delle manovre di finanza pubblica provinciale.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'adozione:

- delle direttive per la definizione dei bilanci 2016-2018 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia (allegato A);
- delle direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2016-2018 delle fondazioni della Provincia (allegato B);
- di direttive alle società controllate dalla Provincia in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2063 (allegato C).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per la definizione dei bilanci 2016-2018 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2016-2018 delle fondazioni di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, le quali sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2063/2014;
- 4) di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

LT - CDG

**DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA  
PROVINCIA.**

Le agenzie e gli enti interessati dall'applicazione delle presenti direttive sono i seguenti:

- Agenzia del lavoro,
- Agenzia per la depurazione,
- Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
- Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa,
- Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura,
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche,
- Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT)
- Cassa provinciale antincendi,
- Istituto cimbro,
- Istituto culturale ladino,
- Istituto mocheno,
- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E),
- Museo delle scienze,
- Museo degli usi e costumi della gente trentina,
- Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali",
- Opera Universitaria,
- Parco Adamello – Brenta,
- Parco Paneveggio – Pale di S. Martino
- Centro Servizi culturali S. Chiara.

Si precisa peraltro che:

l'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura applica le direttive di cui ai successivi paragrafi limitatamente alle attività per le quali viene redatto il bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 10 dell'atto organizzativo della medesima Agenzia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 di data 30 dicembre 2010 .

## 1. Entrate degli enti e delle agenzie

- a) I trasferimenti provinciali devono essere iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia. Relativamente ai trasferimenti a valere sul bilancio della Regione afferenti la gestione delle funzioni delegate dalla stessa le agenzie interessate in sede di bilancio iniziale iscrivono i trasferimenti regionali negli importi riportati nella seguente tabella:

<b>Spesa corrente</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa	34.500.000	34.500.000	34.500.000
<b>Spesa in conto capitale</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Cassa Antincendi	5.752.000	2.125.000	2.125.000

Eventuali modificazioni dei predetti importi da iscrivere in bilancio verranno comunicate con nota del Dipartimento Affari finanziari.

- b) Per le entrate da tariffe, corrispettivi e canoni, gli enti e le agenzie tengono conto delle specifiche indicazioni assunte dalla Giunta provinciale nei singoli settori di intervento. Qualora l'ente o l'agenzia intendesse proporre incrementi tariffari che devono essere approvati dalla Giunta provinciale, lo stesso dovrà preventivamente sottoporre la proposta al tavolo tariffe istituito presso la Provincia.
- c) Non possono essere previste entrate per il ricorso a operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

## 2. Spese degli enti e delle agenzie

### *a) Spese per l'acquisto di beni e servizi*

Su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento quali - utenze e canoni, assicurazioni, locazioni (utilizzo beni di terzi), spese condominiali, vigilanza e pulizia (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente), sistemi informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione ed addestramento del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali e specialistiche e altri servizi – non può superare il volume complessivo della medesima spesa del 2015. Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente l'attività istituzionale. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione della spesa l'ente o l'agenzia può escludere le spese una tantum ovvero quelle relative alla gestione di nuove strutture.

### ***b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza***

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018, gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

### ***c) Razionalizzazione e contenimento delle spese di natura discrezionale***

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 le spese discrezionali afferenti i servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni, iniziative di comunicazioni, spese di rappresentanza, ecc., devono essere autorizzate in misura non superiore al 30% del corrispondente valore medio del triennio 2008-2010. Dall'applicazione delle presenti direttive restano escluse le spese sostenute per attività di ricerca.

### ***Disposizioni comuni per i punti b) e c)***

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.

Il Centro Servizi culturali S. Chiara, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi con riferimento alle spese in esame dovrà autorizzare le spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014.

### ***d) Spese per il personale***

- Si rinvia a quanto già disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 di data 22 dicembre 2014, come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015;
- In allegato al rendiconto le agenzie e gli enti devono riportare i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto (pubblico o privato) e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve inoltre essere data evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri enti e presso altri enti, nonché dei contratti di collaborazione.

### ***e) Compensi ai componenti degli organi di enti e agenzie***

Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi degli enti e agenzie, le agenzie e gli enti medesimi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015, e relativamente al Centro Servizi culturali S. Chiara le deliberazioni n. 1764 del 2011 e n. 1372 del 2015.



### ***f) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili***

Per l'anno 2016 gli enti pubblici strumentali possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013 nonché le locazioni interamente coperte con entrate da tariffe o con entrate provenienti da soggetti diversi dalla Provincia. In particolare gli enti perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.

Per le agenzie trova applicazione quanto previsto per la Provincia dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013.

### ***g) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture***

Per l'anno 2016 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture già realizzate e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Nel caso in cui l'ente o l'agenzia nel triennio 2010-2012 non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive, può procedere ad effettuare acquisti nei limiti di quelli necessari al funzionamento dell'ente secondo criteri di essenzialità e sobrietà.

Il Centro Servizi culturali S. Chiara, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi con riferimento alle spese in esame dovrà autorizzare le spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture " i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

### ***h) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi***

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, in quanto gli interventi siano finanziati dalla Provincia.

In conformità a quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 36 ter 1, gli enti strumentali acquisiscono beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso le convenzioni attivate da APAC, oppure mediante acquisti autonomi sul

mercato elettronico gestito da APAC o, in assenza del bando di abilitazione riferito alla categoria merceologica necessaria, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip.

Il medesimo comma dispone che nel caso in cui non sia possibile l'acquisto con i mezzi suindicati, le amministrazioni aggiudicatrici devono provvedere con appositi confronti concorrenziali.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, il quale prevede che per le procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria si fa ricorso ad APAC:

- le agenzie e gli enti possono affidare in autonomia contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti;
- le agenzie e gli enti devono obbligatoriamente ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascun ente e agenzia ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

### **3. Utilizzo degli strumenti di sistema e altri progetti trasversali**

- Gli enti e le agenzie adottano le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A., a Informatica Trentina S.p.A., all'Agenzia provinciale per le opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli appalti e i contratti.
- Resta ferma la vincolatività per gli enti dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal piano di miglioramento dell'amministrazione provinciale, come già indicati nella deliberazione n. 588/2014 e che potranno essere ulteriormente integrati con comunicazione da parte della Provincia.

### **4. Ulteriori disposizioni in materia di spese degli enti e delle agenzie**

- Nell'allocazione delle risorse dovranno essere rispettati i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti assegnati dalla Provincia concessi con specifiche finalità previste nei provvedimenti di assegnazione dei medesimi. A tale fine dovranno essere predisposti i prospetti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001;

- i finanziamenti concessi dalla Provincia per spese di investimento dovranno essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

## **5. Bilancio e strumenti di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali**

Gli enti e le agenzie in contabilità finanziaria a decorrere dal 2016 applicano la disciplina provinciale di recepimento del D.Lgs. n. 118/2011 in corso di adozione da parte della Provincia con il d.d.l. di modifica della legge provinciale di contabilità approvato con deliberazione n. 1831 del 26 ottobre 2015. Conseguentemente il bilancio di previsione 2016-2018 è redatto secondo quanto previsto dalla predetta disciplina e corredato degli strumenti di programmazione previsti dalla stessa. Al riguardo il riferimento è agli articoli 33 e 34 del precitato disegno di legge di modifica della legge provinciale di contabilità. In particolare si evidenzia come gli enti, unitamente al bilancio di previsione 2016-2018 debbano adottare un piano di attività triennale, entrambi soggetti all'approvazione della Giunta provinciale. Gli enti e le agenzie devono inoltre approvare un bilancio gestionale non soggetto all'approvazione della Giunta provinciale, ma che deve comunque essere trasmesso alla Provincia unitamente al bilancio di previsione.

Gli enti pubblici strumentali che adottano la contabilità civilistica, adottano unitamente al budget economico triennale 2016-2018 un piano di attività di durata equivalente, entrambi soggetti all'approvazione della Giunta provinciale.

## **6. Equilibri di bilancio**

- Fermi restando gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, non può essere applicato al bilancio 2016 l'eventuale avanzo di amministrazione 2015. Al riguardo, qualora si rendesse possibile l'utilizzo dell'avanzo, la Provincia provvederà ad informare gli enti e le agenzie in tempo utile per la definizione dell'assestamento del bilancio 2016. L'avanzo di cassa del 2015 può invece essere utilizzato solo dopo l'approvazione del rendiconto 2015 dal quale risulti l'avanzo medesimo;
- gli enti e le agenzie possano attivare anticipazioni di cassa da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa, per un importo non superiore a quello comunicato dalla Provincia.

## **7. Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza**

- Gli Enti provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della legge provinciale n. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014.
- Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 le agenzie e gli enti provvedono alla pubblicazione sui rispetti siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci consuntivi/bilanci di esercizio.

## **8. Indicazioni generali riferite in particolare al monitoraggio circa il rispetto delle direttive e degli equilibri finanziari**

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti degli enti e delle agenzie tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa. Resta fermo che la Provincia intende altresì proseguire nelle analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti.

Ciò premesso:

- Il bilancio di previsione 2016-2018 degli enti e delle agenzie deve risultare conforme alle presenti direttive.
- La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede di bilancio di previsione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni.
- Il bilancio di previsione 2016-2018 deve essere corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle presenti direttive. Analoga relazione dovrà accompagnare il provvedimento di assestamento del bilancio.
- I bilanci di previsione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla Giunta provinciale, per la relativa approvazione. Analoga disposizione vale per i provvedimenti di assestamento dei bilanci.
- La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive, rinvia i bilanci di previsione o i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il riesame.
- Gli amministratori degli enti e delle agenzie rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione al rendiconto 2016 dovranno dare conto del rispetto delle stesse.
- I revisori dei conti devono vigilare sul rispetto delle direttive, effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici, e nella relazione al rendiconto 2016 devono dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle stesse.
- Nel corso dell'anno, la struttura dell'ente o dell'agenzia competente alla gestione del bilancio provvede al monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente o dell'agenzia medesima e del rispetto delle presenti direttive. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, la stessa struttura dovrà documentarne le cause determinanti e proporre ai competenti organi dell'ente o dell'agenzia le azioni e i provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione. Delle situazioni in esame dovrà essere informato anche il collegio dei revisori dei conti a cui compete la verifica dell'adozione, da parte degli organi competenti, degli interventi per il rientro dalla situazione di squilibrio o di inadempimento delle direttive. In particolare l'agenzia o l'ente effettua una verifica alla data del 30 settembre, trasmettendone gli esiti,

qualora dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, con l'evidenza delle azioni e dei provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione oltre che al collegio dei revisori dei conti anche alla struttura provinciale competente e all'Ufficio per il controllo legale dei conti della Provincia.

- Entro il 30 settembre, inoltre, l'organo di amministrazione dell'ente o dell'agenzia provvede a trasmettere alla struttura della Provincia competente con riferimento all'ente o all'agenzia una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.
- Le agenzie e gli enti forniscono i dati di bilancio e gestionali, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richiesti dalla Provincia per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo.
- Per quanto attiene alla verifica del rispetto delle direttive, i confronti tra le grandezze finanziarie andranno effettuati:
  - se la verifica riguarda il bilancio di previsione, tra stanziamenti attuali e stanziamenti definitivi del periodo precedente;
  - se la verifica riguarda il rendiconto, tra impegni di spesa di competenza dell'anno di riferimento e impegni del periodo precedente;
  - i confronti dovranno essere effettuati tra dati omogenei, tenendo quindi conto di eventuali riclassificazioni di spese operate a seguito dell'applicazione della nuova disciplina in materia di armonizzazione.

In entrambi i casi, il valore degli indicatori dovrà essere calcolato con riferimento alla sola gestione di competenza; è pertanto esclusa, l'analisi riferita alla gestione dei residui.

Gli enti garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

## **DIRETTIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2016-2018 DELLE FONDAZIONI**

Le Fondazioni della Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Fondazione Edmund Mach,
- Fondazione Bruno Kessler,
- Fondazione Accademia della Montagna,
- Fondazione Museo storico,
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi,
- Fondazione Franco Demarchi.

Le Fondazioni della Provincia sono tenute ad assicurare il rispetto degli impegni già assunti nell'ambito degli Accordi di programma vigenti.

Tenuto conto della progressiva riduzione dei finanziamenti provinciali le fondazioni devono informare la propria attività al miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterni alla Provincia. Le fondazioni della ricerca devono altresì predisporre un piano, che diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2017 per la condivisione della gestione delle funzioni comuni, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione n. 1633 del 2015. Per le altre fondazioni è prevista la graduale estensione di servizi afferenti la gestione amministrativo-contabile da parte del Centro di Servizi Condivisi.

Nel frattempo per il 2016, le fondazioni sono tenute ad impostare i propri bilanci, iscrivendo un volume di trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia, e garantendo:

1. un ammontare dei costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività istituzionale quale, ad esempio l'attività di ricerca, didattica,..) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), ad esclusione degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte, non superiore al corrispondente valore 2015;

con riferimento alla spesa per il personale e collaborazioni, il rispetto di quanto già previsto, per le fondazioni diverse dalla ricerca, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 di data 22 dicembre 2014 e, per le fondazioni della ricerca, con deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015. A parziale modifica del punto 14) dell'allegato alla deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015 si precisa che alle società/enti/istituzioni controllate o partecipate ivi richiamate, le cui entrate diverse da quelle derivanti dall'accordo di programma fra la Provincia e la Fondazione sono maggiori al 50% del totale delle entrate, non si applicano i punti 3), 4) e 5) di detto allegato, ma il seguente vincolo: il numero di persone con contratto a tempo indeterminato non può superare il 55% del numero totale di persone.

Resta fermo che dette tipologie di entità controllate indirettamente dalla Provincia dovranno uniformare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità e che le

assunzioni di personale dovranno uniformarsi ai principi costituzionali di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

2. una riduzione delle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990 di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009;
3. una riduzione del 70% rispetto al valore medio del triennio 2008-2010 delle spese di natura discrezionale afferenti le seguenti tipologie: mostre e relativi pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, spese di rappresentanza, ecc., non afferenti l'attività di ricerca e l'attività didattica;
4. dai limiti definiti ai punti 3) e 4) restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale della fondazione le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio. Dai predetti limiti sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione europea;
5. con riferimento alla Fondazione Franco Demarchi, si dispone che la stessa effettua i raffronti della spesa con riferimento all'anno 2015, primo anno di esercizio a regime della Fondazione, valore che, con riferimento ai punti 3 e 4, costituisce limite massimo di spesa per il 2016.

I predetti criteri sono applicati anche per la formulazione delle previsioni afferenti gli esercizi 2017 e 2018, richieste dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.

Inoltre le Fondazioni:

- in sede di determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi le fondazioni applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010 come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015 ai sensi dell'articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006;
- per l'anno 2016 le fondazioni possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività della fondazione previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra queste e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013. In particolare le fondazioni perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere;
- per l'anno 2016 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture già realizzate e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Nel caso in cui la fondazione nel triennio 2010-2012 non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive,

può procedere ad effettuare gli acquisti nei limiti di quelli necessari al funzionamento secondo criteri di essenzialità e sobrietà.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente";

- per quanto attiene all'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, in quanto gli interventi siano finanziati dalla Provincia. In conformità a quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 36 ter 1, gli enti strumentali acquisiscono beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso le convenzioni attivate da APAC, oppure mediante acquisti autonomi sul mercato elettronico gestito da APAC o, in assenza del bando di abilitazione riferito alla categoria merceologica necessaria, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip. Il medesimo comma dispone che nel caso in cui non sia possibile l'acquisto con i mezzi suindicati, le amministrazioni aggiudicatrici devono provvedere con appositi confronti concorrenziali.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, il quale prevede che per le procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria si fa ricorso ad APAC:

- le fondazioni possono affidare in autonomia contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti;
- le fondazioni devono obbligatoriamente ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascuna fondazione ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

### **Ulteriori disposizioni**

- a) Le fondazioni adottano altresì le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A., all'Agenzia per le Opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli Appalti e i Contratti.
- b) Resta ferma la vincolatività per le fondazioni dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal piano di miglioramento dell'amministrazione provinciale,



come già indicati nella deliberazione n. 588/2014 e che potranno essere ulteriormente integrati con comunicazione da parte della Provincia.

- c) Le fondazioni provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. n. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014. Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 le fondazioni provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci di esercizio.

### **Bilancio previsionale e strumenti di programmazione**

Il disegno di legge provinciale recante modifiche alla legge di contabilità provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 26 ottobre 2015, prevede all'articolo 34 che gli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), della L.P. n. 3/2006 – e quindi le fondazioni della Provincia - utilizzano gli strumenti della programmazione previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) le eventuali variazioni al budget economico;
- d) il piano degli indicatori di bilancio per gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche come definito dall'elenco ISTAT.

L'articolo 34 del precitato disegno di legge provinciale dispone che il piano delle attività di durata almeno triennale è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale e che lo stesso può essere costituito dall'accordo di programma o dall'atto che regola i rapporti tra la Provincia e l'ente se la durata dello stesso è almeno triennale.

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenuti anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile.

### **Indicazioni generali riferite in particolare al monitoraggio circa il rispetto delle direttive e degli equilibri economico-finanziari**

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle fondazioni tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa. Resta fermo che la Provincia

intende altresì proseguire nelle analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti.

- I bilanci di previsione delle fondazioni devono risultare conformi alle presenti direttive. Nella relazione al bilancio previsionale il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive. Unitamente ai programmi di attività previsti nell'ambito degli accordi di programma, le fondazioni trasmettono alla Provincia il bilancio di previsione redatto secondo le direttive di cui al presente allegato accompagnato dalla relazione del collegio sindacale.
- La conformità dei bilanci di previsione alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede approvazione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni/revisioni.
- Ferma restando la responsabilità degli amministratori delle fondazioni in ordine al rispetto delle presenti direttive, è demandato ai collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio d'esercizio il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive.
- Nel corso dell'anno le fondazioni provvedono al monitoraggio della situazione economico-finanziaria e del rispetto delle presenti direttive.

In particolare, le fondazioni devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

La verifica, corredata da una relazione del collegio sindacale, è trasmessa alla Provincia - Ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro i 30 giorni successivi.

- Entro lo stesso termine le fondazioni trasmettono alle strutture provinciali di riferimento, una sintetica relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma alla data del 30 giugno.
- Le fondazioni sono tenute a fornire i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richieste dalle strutture provinciali competenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

Le fondazioni della ricerca adottano atti di indirizzo nei confronti dei soggetti che, tramite l'Accordo di programma con la fondazione, ricevono finanziamenti provinciali per l'estensione agli stessi dei principi e delle indicazioni delle presenti direttive.

Si conferma quanto già previsto dalla deliberazione n. 2288 del 2014 la quale prevede che le fondazioni garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

## **DIRETTIVE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PROVINCIA**

Come meglio argomentato nelle premesse al provvedimento con il quale sono approvate le direttive di cui al presente allegato, la Provincia assume il ruolo di garante nei confronti dello Stato per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo al sistema territoriale provinciale integrato, così come definiti nell'ambito del "Patto di garanzia" recepito nell'ordinamento statutario con la Legge n. 190 del 2014. Contestualmente alla Provincia è attribuito il ruolo di coordinamento della finanza degli enti del medesimo sistema e, in particolare, il compito di adottare per sé e per gli altri enti autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, oltre che il compito di verificarne il relativo rispetto.

Con la manovra di bilancio per il 2016 che garantisce sul bilancio della Provincia il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto in capo al sistema territoriale provinciale integrato previsto dall'ordinamento statutario, sono state delineate politiche di entrata e di spesa con effetti anche sugli enti del sistema territoriale provinciale integrato e sui comportamenti e sulle scelte gestionali dei medesimi enti, finalizzate al perseguimento del predetto obiettivo e specificatamente al contenimento e alla razionalizzazione della spesa.

Per quanto riguarda le società controllate il riferimento è, innanzitutto alla prosecuzione del processo di riassetto del "Gruppo Provincia", secondo le linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1909 del 2 novembre 2015 le quali coniugano, obiettivi di miglioramento dell'efficacia dell'operato delle società – da perseguire attraverso operazioni di concentrazione e specializzazione, per aggregare entità oggi separate e per rimettere al mercato ambiti gestionali non prioritari per l'attività istituzionale o che comunque, non essendo caratterizzati da situazioni di fallimento di mercato, possono essere cedute al mercato – ad obiettivi finanziari che, in un contesto di calo delle risorse disponibili, rendono necessario focalizzare le risorse disponibili su aree di spesa e settori prioritari.

In secondo luogo il riferimento è al consolidamento del Centro di Servizi Condivisi di cui alla deliberazione n. 147 del 9 febbraio 2015, quale strumento per la gestione unitaria di funzioni trasversali alle società medesime – gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari, dei sistemi informativi e di altre funzioni di carattere generale. Gli obiettivi generali che si intendono perseguire attraverso l'operatività del Centro sono, da un lato, l'incremento della qualità dei servizi offerti a seguito della maggiore specializzazione del personale che svolge le funzioni per tutte le società, dall'altro il contenimento della spesa in relazione alle economie di scala connesse ai maggiori volumi gestiti, alla standardizzazione dei processi, all'efficientamento degli investimenti operati che vengono messi a disposizione anche alle società di minori dimensioni.

La messa a fattor comune di risorse professionali delle diverse società richiede un approccio organizzato e unitario in materia di personale, che vede nell'omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico dello stesso uno degli elementi essenziali. In tale aspetto rilievo assume quindi l'articolo 31 comma 6 della L.P. n. 14 del 2014 con il quale è stata autorizzata l'Apran sulla base di apposite direttive provinciali, già emanate con deliberazione n. 1015 di data 22

giugno 2015, a stipulare un contratto di lavoro unico di primo livello per il personale delle società strumentali.

A valle del processo di riorganizzazione, è obiettivo della Giunta provinciale promuovere una attenta analisi dell'operatività delle singole società per addivenire ad una reimpostazione dei rapporti con le stesse volta perseguire un miglioramento delle performance delle società attraverso una maggiore responsabilizzazione delle stesse. Al riguardo l'obiettivo è quello di addivenire all'individuazione di adeguati indicatori, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società volti a migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti; obiettivi il cui perseguimento dovrà essere puntualmente monitorato e in ordine ai quali dovrà essere implementato un idoneo meccanismo di responsabilizzazione. Al riguardo, è previsto il coinvolgimento del Centro di Servizi Condivisi, che fornirà il supporto necessario sia in sede di individuazione degli indicatori che di monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi da parte delle società.

Fino alla conclusione dei processi sopra illustrati, dai quali sono attesi significativi risultati in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, tenuto conto del quadro statutario in precedenza rappresentato, risulta necessario per la Provincia confermare nei confronti delle società misure di razionalizzazione e contenimento della spesa così come previsto dal comma 4 dell'art. 79 dello Statuto. In merito va peraltro rappresentato come, il "Patto di garanzia" abbia confermato, rafforzandolo, un modello già introdotto nell'ordinamento statutario a seguito dell'"Accordo di Milano" del 2009 e recepito nell'impianto normativo provinciale con l'art. 2 della L.P. n. 27 del 2012, che prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali, e quindi anche delle società, sia per il garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica, che per la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa. In tale aspetto rilievo assume peraltro anche l'art. 7, comma 11bis della L.P. n. 4/2004, il quale prevede l'emanazione nei confronti delle società controllate di direttive volte ad armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle società controllate ai corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia al fine di far concorrere anche i medesimi enti agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia.

A fianco delle direttive volte alla responsabilizzazione delle società controllate agli obiettivi di finanza pubblica, la Provincia, nella consapevolezza del rilevante ruolo assunto dalle stesse nella gestione di funzioni di competenza della Provincia si è dotata altresì di uno strumentario idoneo ad indirizzarne e coordinarne l'attività in una logica di gruppo. L'obiettivo è quello di garantire che l'operato delle società risulti, da un lato, strettamente coordinato con le scelte strategiche della Provincia, dall'altro, che garantisca adeguate sinergie tra le società stesse. Al riguardo con l'articolo 18 della L.P. n. 1/2005 è stata prevista la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate orientate ad assicurare:

- a) sinergie operative tra le società del gruppo;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del conto consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Di seguito vengono quindi definite direttive articolate in due sezioni. Le direttive di cui alla sezione 1), volte a definire l'operatività del “Gruppo Provincia”, hanno carattere strutturale e quindi costituiscono scenario di riferimento operativo permanente per le società.

Le direttive di cui alla sezione 2) invece hanno validità e impatto per il 2016 e sono volte a definire misure di contenimento e razionalizzazione della spesa che devono conseguire le singole società. L'orizzonte temporale del solo 2016 delle direttive in esame è legato all'obiettivo di superare tale strumento nel momento in cui, intervenuto il riassetto delle società, si intende addivenire alla definizione di obiettivi di carattere generale da assegnare alle società anche in termini di contenimento della spesa – misurabili sulla base di specifici indicatori – che potranno essere perseguiti attraverso azioni individuate autonomamente dalle stesse in coerenza con l'impostazione delle manovre provinciali.

Le società controllate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Aeroporto “Gianni Caproni” S.p.A.
- Cassa del Trentino S.p.A.
- Tecnofin Trentina S.p.A.
- Informatica Trentina S.p.A.
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa - ITEA S.p.A.
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.
- Trentino Network S.r.l.
- Trentino Riscossioni S.p.A.
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.
- Trentino Sviluppo S.p.A.
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.
- Trentino Trasporti S.p.A.
- Trento Fiere S.p.A.

La trasmissione della documentazione o delle informazioni richieste dalle presenti direttive, ove non diversamente individuato, deve essere effettuata alla Direzione generale della Provincia, tramite PEC.

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive rapportandosi direttamente con le medesime.

### **Responsabilizzazione in ordine al rispetto delle direttive**

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime.

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di

programmazione e reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.

I predetti documenti sono assunti a riferimento in particolare ai fini della vigilanza da parte della Provincia sul raggiungimento da parte delle società degli obiettivi di finanza pubblica, così come declinati con le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nelle presenti direttive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 commi 3 e 4 dello Statuto.

Con riferimento alla responsabilizzazione delle Società nel rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalle presenti direttive, si prevede:

- per le figure dirigenziali, di confermare quanto già previsto dalla deliberazione n. 2288 del 2014 la quale prevede che le società garantiranno, nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, la valorizzazione dell'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
- per gli organi di amministrazione, ai fini del rinnovo della carica ovvero di nuova nomina in altri enti e società della Provincia, una valutazione positiva in ordine al rispetto delle direttive.

## **SEZIONE I – Direttive di carattere strutturale**

### **1. OBBLIGHI PUBBLICITARI**

Le società devono:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l'iscrizione delle medesime società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

### **2. ORGANI SOCIALI**

Resta fermo il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con deliberazioni della Giunta provinciale n. 787/2007, n. 2640/2010, n. 762/2013 e n. 656/2015 in materia di numero dei componenti e di limiti ai compensi dei Consigli di amministrazione.

Le società sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione generale della Provincia le proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per eventuali deleghe o incarichi speciali, distintamente per ciascun componente del medesimo Consiglio.

Con riferimento al collegio sindacale i compensi sono preconcordati e determinati con sobrietà, tenendo conto dell'effettivo impegno richiesto e delle caratteristiche delle società in cui viene svolto l'incarico.

Anche al fine di consentire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza in capo alla Provincia le società sono tenute a trasmettere alla Direzione generale della Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all'anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

### **3. INFORMATIVA**

Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività delle società, deve essere trasmessa alla Provincia, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione. Le società controllate trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste anche per le proprie controllate.

Le società saranno tenute a trasmettere ulteriori dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, richiesti dalle strutture competenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

### **4. MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI**

Le società sottopongono alla Provincia i progetti di modificazione dello statuto sia per consentire le opportune valutazioni di coerenza complessiva nell'ambito del gruppo, sia per consentirne l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei casi previsti dalla normativa vigente. Le proposte devono essere trasmesse alla Provincia almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Consiglio di amministrazione che delibererà in merito.

Al fine di consentire valutazioni di opportunità e di merito con riferimento agli obiettivi strategici del gruppo, le società devono preventivamente trasmettere o dare informativa alla Provincia sulle proposte relative ad operazioni societarie relative a:

- aumenti di capitale sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;
- acquisizione o cessione di rami di azienda;
- trasformazioni societarie;
- operazioni di fusione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia.

Le proposte devono essere accompagnate da una relazione che evidenzii le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti.

Qualora le società intendano sottoporre alla valutazione della Provincia ulteriori specifiche operazioni, trasmettono copia dei verbali dei Consigli di amministrazione che le definiscono, corredati da una relazione che dovrà contenere:

- un'analisi delle finalità dell'operazione, degli effetti sulla gestione societaria e più in generale delle ricadute sul sistema provinciale;
- la dimostrazione della sostenibilità economico – finanziaria dell'operazione oggetto di valutazione.

## **5. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E REPORTING**

Tenuto conto del processo di riorganizzazione delle società provinciali che inciderà in misura significativa sull'assetto, sul ruolo e sulle funzioni delle stesse, è sospeso l'aggiornamento o l'adozione del piano strategico o industriale a carattere pluriennale, fermi restando gli obblighi previsti dalle convenzioni o dai contratti di servizio con la Provincia.

Permane invece l'obbligo da parte delle società di adottare e trasmettere alla Provincia - Ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - e al Centro di Servizi Condivisi, entro il 31 dicembre di ogni anno, un budget contenente le previsioni economiche nonché un prospetto dei flussi finanziari per l'anno successivo, corredato da una relazione esplicativa dei dati in essi contenuti in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi; obiettivi e risultati attesi che dovranno essere sintetizzati nella relazione e che dovranno tenere conto degli specifici indirizzi determinati dalla Provincia e risultare coerenti con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia stessa. Nella redazione del budget le società dovranno tenere conto, in particolare, delle direttive in materia di contenimento della spesa approvate dalla Giunta provinciale. Gli obiettivi individuati e i risultati attesi, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, unitamente a quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia, costituiscono parametro di riferimento in sede di controllo sullo svolgimento dell'attività da parte della società.

In relazione alla progressiva attuazione del processo di riassetto delle società, le società risultanti dallo stesso provvedono ad adottare e, quando necessario, ad aggiornare, un piano strategico o industriale a valenza triennale che evidenzia: le linee strategiche e gli obiettivi della società, che devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia; gli investimenti che la società intende realizzare e le relative fonti di finanziamento; un sintetico schema di conto economico e stato patrimoniale. Le società che si occupano esclusivamente della gestione di servizi e attività secondo programmi approvati dalla Provincia che già definiscono le attività delle stesse non sono tenute a redigere il piano strategico pluriennale.

Gli amministratori devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget annuale sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno e del 30 settembre, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare, a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo



dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali aggiornate alla luce dell'andamento gestionale.

Nell'ambito di tali verifiche sono comunque forniti i dati relativi alla liquidità alle predette date in disponibilità alle società.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori e, corredata dalla relazione del collegio sindacale, è trasmessa entro i 30 giorni successivi alle predette date alla Provincia - Ufficio controllo legale dei conti e alle strutture competenti per materia – e al Centro Servizi Condivisi.

## **6. CENTRO DI SERVIZI CONDIVISI**

La Giunta provinciale con deliberazione n. 147 del 9 febbraio 2015 ha impartito direttive per il consolidamento del Centro Servizi Condivisi. In particolare tale provvedimento individua specificatamente i servizi da attivare da parte del Centro e connota lo stesso come luogo di presidio di competenze specialistiche a supporto del Gruppo Provincia, stabilendo di strutturare forme di confronto con le società in ordine a problematiche comuni.

Con deliberazione n. 1016 del 22 giugno 2015 la Giunta ha approvato la proposta di trasformazione del Centro in società consortile a responsabilità limitata nonché il piano temporale ed organizzativo per la progressiva attivazione dei servizi da parte dello stesso, piano che assume valenza di direttiva alle società strumentali ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 1/2005. Ne consegue che le società sono tenute all'adozione di azioni e comportamenti coerenti con il predetto piano, nonché con le ulteriori direttive che potranno essere adottate per l'implementazione dello stesso.

## **7. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO**

Tenuto conto di quanto previsto dal punto 7 relativo all'attivazione del Centro Servizi Condivisi, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia di appalti, nonché nel rispetto delle disposizioni e degli atti che disciplinano l'attività delle singole società (concessioni, contratti di servizio, convenzioni, ecc.), al fine di perseguire significative sinergie operative a livello di gruppo nonché di assicurare l'economicità della gestione, le società devono conformare la propria attività alle seguenti direttive.

1. Le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti pubblici operanti sul territorio provinciale e da soggetti del sistema pubblico provinciale acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Le società devono quindi proporre alla Provincia la modifica degli atti che regolano i relativi rapporti al fine di prevedere la possibilità di fornire beni e servizi anche a tali soggetti. Le società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti.
2. Le società strumentali ricorrono ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti del sistema pubblico provinciale anche non costituiti in forma societaria (APOP, APAC,...)
3. Per quanto attiene all'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla

soglia comunitaria, in quanto gli interventi siano finanziati dalla Provincia. In conformità a quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 36 ter 1, gli enti strumentali acquisiscono beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso le convenzioni attivate da APAC, oppure mediante acquisti autonomi sul mercato elettronico gestito da APAC o, in assenza del bando di abilitazione riferito alla categoria merceologica necessaria, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip. Il medesimo comma dispone che nel caso in cui non sia possibile l'acquisto con i mezzi suindicati, le amministrazioni aggiudicatrici devono provvedere con appositi confronti concorrenziali. Tenuto conto del suindicato quadro normativo, il quale prevede che per le procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria si fa ricorso ad APAC:

- le società strumentali possono affidare in autonomia contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti;
- le società strumentali devono obbligatoriamente ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascuna società ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

Nell'ambito del quadro di cui sopra restano ferme le funzioni del Centro di Servizi Condivisi individuate con l'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 1016 del 2015.

## **8. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO**

La disciplina provinciale in materia di indebitamento subordina la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali all'autorizzazione della Giunta provinciale, per il cui rilascio è stata approvata, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 19 ottobre 2012 una specifica procedura che vede il coinvolgimento di Cassa del Trentino S.p.A. quale ente strumentale della Provincia dotato delle necessarie professionalità e competenze. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede inoltre il coinvolgimento del collegio sindacale in ordine alla verifica della sostenibilità delle operazioni proposte in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio della società.

Peraltro, la predetta procedura potrà subire modifiche in relazione alle disposizioni in materia di indebitamento recate dal disegno di legge di modifica della legge di contabilità provinciale ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

## **9. GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ**

Alla luce delle mutate condizioni che caratterizzano, a decorrere dal 2015, la remunerazione della liquidità garantita dalla nuova convenzione di tesoreria, si rende necessario attivare concrete forme di cash-pooling, per ottimizzare l'utilizzo della liquidità complessiva del settore pubblico provinciale. A tale fine con l'allegato B alla deliberazione n. 147 del 2015 è stata individuata Cassa del Trentino S.p.A. quale soggetto deputato all'attività di coordinamento tra le società controllate dalla Provincia e il mercato finanziario, nella gestione della liquidità delle medesime società. Nello specifico l'attività riguarda:

1. l'analisi della pianificazione dei flussi finanziari forniti dalle singole società, individuando possibili surplus di liquidità che potrebbero essere investiti;
2. l'individuazione delle diverse forme tecniche di impiego in strumenti bancari dei predetti surplus di liquidità, che garantiscano, in relazione alla durata degli impieghi, le migliori controparti con i migliori parametri di rendimento.

Resta ferma la responsabilità in capo alle singole società in ordine alla scelta dello strumento per l'impiego della liquidità.

Ai fini dello svolgimento, da parte di Cassa del Trentino S.p.A., dell'attività in esame, le società controllate dalla Provincia sono tenute a fornire alla stessa i dati relativi ai flussi finanziari con le tempistiche e le modalità che saranno indicate dalla Cassa medesima, tenuto conto anche dei livelli medi di giacenza di liquidità delle singole società. Inoltre, viene attribuito a Cassa del Trentino S.p.A. il compito di curare la funzione di analisi finanziaria a supporto delle operazioni di competenza delle società strumentali della Provincia, che lo richiedano, nonché di avviare l'implementazione del "cash pooling" delle stesse società.

## **10. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE ED INCARICHI**

Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, le società controllate applicano gli atti organizzativi interni che ne disciplinano criteri e modalità nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

I predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l'affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Restano fermi gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2015.

## **11. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Fermo restando l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte delle società controllate della Provincia, le Società strumentali provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. n. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014 avvalendosi del Centro Servizi Condivisi.

## **12. CONTROLLI INTERNI**

Tenuto conto delle diverse tipologie di attività svolte dalle società nonché del diverso dimensionamento della struttura organizzativa, le stesse sviluppano, avvalendosi dei servizi del Centro Servizi Condivisi, un sistema di controllo interno.

Copia del modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'atto di nomina dell'Organismo di vigilanza, nonché delle relative modifiche, dovranno essere trasmessi alla Provincia entro 30 giorni dall'adozione.

## **13. QUADRO AGGREGATO**

Al fine di consentire la redazione di un quadro aggregato dei dati economico-finanziari delle società del gruppo, come previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale n. 3/2006, le società trasmettono la documentazione e le informazioni richieste dalla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti - secondo la tempistica dalla stessa definita.

Va peraltro rilevato come, in relazione alla nuova disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci, la Provincia a decorrere dalla gestione finanziaria 2017, dovrà redigere un bilancio consolidato che include nel perimetro di consolidamento anche le società.

Conseguentemente, il disegno di legge di modifica della legge di contabilità provinciale in corso di approvazione prevede che, a decorrere da tale esercizio, il predetto quadro aggregato è sostituito dal bilancio consolidato. A tale fine saranno impartite specifiche istruzioni per la trasmissione dei dati.

Resta fermo che le società, entro il 30 giugno di ogni anno, provvedono ad inviare alla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti e strutture provinciali competenti – una sintetica relazione sulle principali attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio precedente che sarà assunta a riferimento per l'attività di verifica e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, nonché di quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia. Tale relazione può anche essere rappresentata dalla relazione sulla gestione opportunamente integrata.

La Provincia intende altresì rafforzare le analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti, con il supporto del Centro Servizi Condivisi, anche al fine di addivenire all'individuazione di adeguati indicatori, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società.

Le Società provvedono inoltre ad inviare alla medesima struttura provinciale, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico del bilancio di esercizio e dei relativi allegati

## **14. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMATIVA/ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI**

Al fine di uniformare i comportamenti delle società controllate dalla Provincia in ordine alle richieste di accesso e di informativa dei Consiglieri provinciali, le società trasmettono alla Direzione generale della Provincia copia delle richieste presentate dai Consiglieri provinciali unitamente allo schema di risposta predisposta dalla società medesima. Nella formulazione della risposta definitiva le società tengono conto delle indicazioni fornite dalla Provincia.

## **SEZIONE II – Razionalizzazione e contenimento della spesa – direttive per il 2016**

### **1. COSTI DI FUNZIONAMENTO**

Le società garantiscono nel 2016 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2015.

### **2. SPESE DI NATURA DISCREZIONALE E SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA**

- Nello svolgimento della propria attività le società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare le società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale (es. spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza, ecc.) che nel 2016 devono essere ridotte di almeno il 70% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010.
- Le società devono garantire la riduzione delle spese per incarichi di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

Restano escluse dai predetti limiti le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la *mission* della società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività "istituzionali" che devono essere sostenute con criteri di sobrietà e motivate nella relazione al bilancio.

### **3. ACQUISTI DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DI AUTOVETTURE**

#### **a) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili**

Per l'anno 2016 le società possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013, con le seguenti specificazioni:

- sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili finalizzati a promuovere lo sviluppo economico finanziati a valere sul fondo di cui all'art. 33 della L.P. n. 6 del 1999 (Trentino Sviluppo);
- con riferimento agli interventi di competenza della società di cui all'art. 14 della L.P. n. 1 del 2005 (Patrimonio del Trentino), sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili, anche attraverso operazioni di permuta, con e senza conguaglio a carico della società medesima.

Le società perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.

**b) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture**

Per l'anno 2016 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture già realizzate e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. Le società possono procedere alla sostituzione di autovetture in deroga al predetto limite solo qualora da tale operazione risulti una riduzione del parco macchine complessivo.

Nel caso in cui la Società nel triennio 2010-2012 non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive, può procedere ad effettuare gli acquisti nei limiti di quelli necessari all'attività della società secondo criteri di essenzialità e sobrietà.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

**4. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE**

Per quanto riguarda le disposizioni relative al personale si rinvia a quanto già disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 di data 22 dicembre 2014, come modificata dalla deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015.